

provvedere per la conservazione e il miglioramento
degli stessi, darli in affitto o in mescolaria a
qualivisa persona e sotto le condizioni che credersi
opportune e riscuotere il fitto.

Vendere, permutare, donare, ipotecare, beni immo-
bili del costituente e gravarli di servitù.

Contrarre mutui, committendo gli appalti in tutto
o in parte e costituire rendite perpetue e
vitalizie attive e passive e consensuali contratti
antichetici.

Vendere i beni mobili del costituente e darli in
pegno, affrancare e rilevare rendite o canoni.

Esigere in locazione tutto fondo urbano quanto
fondo rustico appartenenti a qualsivisa persona.

Emettere, accettare, avallare e girare cambiali e
qualunque altro effetto all'ordine. Accettare dona-
zioni costituire ed annunciarvi debiti. Fare dei ca-
nodati ed assicurazioni di ogni specie.

Esigere capitali, interessi, frutti e rendite da qual-
sivisi debitore rilasciare quietanze in qualunque
forma, consentire cancellazioni d'ipoteche, fare
delegazioni per pagamenti, eleggere domicilio per
qualsivisi atto, accettare eredità con o senza benefi-
cio d'inventario, denunciare per gli effetti della
bona di registro rimuneri, risole se avessero, porre

20
darsi alla divisione dell'eredità anche in via am-
ministrativa, domandare opposizioni di sigilli.

Promuovere in giudizio tutti le azioni spettanti
al costituente, rappresentarlo anche qualivisi in-
teressa giudiziaria ed arbitrale e in qualunque grado
del giudizio, costituire procuratori con simili o più
limitati poteri, nominare avvocati e procuratori
legali, eleggere domicilio nei procedimenti relativi
alle cause, produrre ogni genere di prova e con esse
contestare, deferire, riferire ed accettare il giuramento
anche decisorio transigere, conciliare o componere,
fare sulle cause inerte o da immergere, ottenere
sentenze, eseguirle, impugnarle con tutti i gravami
ammessi dalla legge, procedere a tutti gli atti
di esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare,
contro qualsiasi debitore, ottenendo all'uopo il
rilascio delle copie esecutive, sia delle sentenze
che dei contratti.

In somma il procuratore potrà far tutto ciò che
far potrebbe personalmente il costituente, non
meno e tutto ciò in auspicio fariva e di una
maniera tale, che il presente mandato non possa
essere impugnato sotto pretesto di difetto di poteri,
riteneendosi dal costituente sino a ora per ratto,
fermo quanto sarà a praticarsi dal nulladato.